

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3550

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALDASSARRE, ARTINI, BECHIS, SEGONI, TURCO

Modifiche all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione dall'imposta lorda sul reddito, e altre disposizioni concernenti l'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti con basso reddito

Presentata il 21 gennaio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è un'imposta progressiva la cui percentuale (aliquota) di prelievo aumenta all'aumentare dei redditi percepiti in base alle cinque fasce reddituali denominate scaglioni. Rimane fissata a 8.000 euro la soglia sotto la quale non si pagano le tasse (*no tax area*). L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è un'imposta locale che si applica

alle attività produttive esercitate in ciascuna regione. Tra le tante imposte che affliggono i piccoli e medi imprenditori l'IRAP non è certo una delle più amate e molti cercano di essere esonerati da essa. Nonostante i tentativi dei recenti Governi di rimodulare le aliquote dell'IRPEF, le soglie di reddito anche nel 2015 sono rimaste invariate. Quindi gli scaglioni e le relative percentuali d'imposta in vigore sono ancora

quelle introdotte dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), che ha rimodulato il carico fiscale. Tuttavia qualcosa potrebbe cambiare da qui ai prossimi tre anni; nella sua annunciata riforma del fi-

sco, il Governo ha infatti inserito la possibilità di rimodulare aliquote e scaglioni entro il 2018.

Queste sono le aliquote dell'IRPEF attualmente in vigore:

Reddito imponibile	Ali-quota	IRPEF (lorda)
fino a 15.000 euro:	23%	23% del reddito
da 15.001 a 28.000 euro:	27%	3.450 + 27% sulla parte oltre i 15.000 euro
da 28.001 a 55.000 euro:	38%	6.960 + 38% sulla parte oltre i 28.000 euro
da 55.001 a 75.000 euro:	41%	7220 + 41% sulla parte oltre i 55.000 euro
oltre 75.000 euro:	43%	25.420 + 43% sulla parte oltre i 75.000 euro

Ci troviamo di fronte a una base imponibile erosa non tassata o non soggetta a progressività quali pensioni sociali o di guerra, assegni, redditi finanziari, metà dei dividendi azionari, premi di produttività, *fringe benefits* non tassati e gran parte dei redditi immobiliari figurativi ed effettivi (in quanto soggetti a cedolare sostitutiva), nonché a un'ingente base imponibile evasa e alla sua distribuzione (reddito fisso contro altri redditi) che alterano fortemente l'azione redistributiva della progressività e la rappresentatività della distribuzione.

Inoltre il prelievo non è trasparente: alle aliquote nominali si aggiungono diverse e sovrapposte aliquote implicite, determinate dalla decrescenza della spettanza in base al reddito. Ne derivano aliquote effettive (percentuali di prelievo) ben superiori e le aliquote marginali effettive superano il 41 per cento a partire da livelli contenuti di reddito (28.000 euro, con salto di 11 punti di aliquota dal 27 per

cento al 38 per cento) ma con il cosiddetto *bonus* Renzi che prevede un prelievo del 64 per cento dell'IRPEF (oltre ad addizionali locali, decrescenza delle detrazioni familiari e dell'assegno al nucleo familiare, contributi) per i redditi tra 24.000 e 26.000 euro.

Con l'ultima riforma della decrescenza delle detrazioni spettanti per il lavoro dipendente si abbassano le aliquote implicite ed effettive sui redditi sotto i 15.000 euro a +4,5 per cento (da +7,2 per cento), ma si alzano invece le aliquote implicite ed effettive sui redditi da 15.000 a 55.000 euro a +4,5 per cento (da +3,1 per cento) fino a 28mila, +3,6 per cento (da +3,1 per cento) fino a 55mila. Tuttavia il sostegno dei redditi bassi e incapienti può essere fatto molto meglio con altri strumenti, quali assegni, uso effettivo e controllato dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sgravi contributivi, e le aliquote e gli scaglioni dovrebbero tor-

nare a essere gli indicatori espliciti del disegno di progressività e redistribuzione desiderata rendendo più trasparente il prelievo. Andrebbe inoltre attenuata la pressione marginale elevata sui redditi medi (tra i 24.000 ed i 40.000 euro), aumentando decisamente la soglia che individua i redditi davvero elevati (oggi a « soli » 75.000 euro), ponendo così le condizioni per un'aliquota marginale effettiva più alta del 43 per cento attuale sulla parte eccedente i risultati, considerando che le detrazioni per reddito sono ad ammontare fisso. Il prelievo sui redditi di impresa e di lavoro autonomo potrebbe essere disegnato secondo una logica unitaria, dando priorità ai seguenti obiettivi:

a) ridurre il *tax gap* (evasione ed elusione) e incoraggiare l'emersione dal sommerso, sia a fini di equità sia per migliorare l'efficienza e la competitività del sistema produttivo;

b) discriminare il meno possibile tra fonti di reddito di uguale natura, indipendentemente dai circuiti e dalle modalità organizzative con cui sono prodotti;

c) essere il più neutrale possibile rispetto alle decisioni imprenditoriali, sia che esse riguardino la scelta fra impiego del lavoro e del capitale, il finanziamento dell'attività produttiva con debito o capitale proprio, le scelte di investimento e altro; in particolare, correggere il favore accordato al finanziamento con debito e invece favorire (rispetto alla situazione attuale) il ricorso ai mezzi propri e la capitalizzazione delle imprese;

d) pur privilegiando ogni azione volta a una maggiore cooperazione internazionale, soprattutto ai fini di contrastare l'elusione e l'evasione, garantire la competitività rispetto ai livelli impositivi di

altri Paesi, più agguerriti sul piano della concorrenza fiscale.

In conclusione la priorità deve essere quella di favorire la crescita e la competitività delle imprese. Coesistono però, nel nostro sistema produttivo, una varietà di contribuenti con caratteristiche molto diverse, che vanno dal lavoratore autonomo, libero professionista, alla grande impresa multinazionale. Tale sistema è caratterizzato, più che negli altri Paesi, da una vastissima platea di micro-imprese e di professionisti. A questa ampia platea di contribuenti di minori dimensioni va in primo luogo indirizzata l'attenzione.

La presente proposta di legge ha lo scopo di prevedere l'esenzione totale dall'imposta sul reddito da lavoro per i lavoratori che percepiscono fino a 12.000 euro annui e l'esenzione dal pagamento dei complessivi contributi per i lavoratori dipendenti, mentre per i datori di lavoro è previsto l'esonero nella misura del 50 per cento, per i contratti di lavoro a tempo indeterminato.

L'attuale sistema della cosiddetta *no tax area* per i lavoratori dipendenti è disciplinato (dal 2007) per mezzo delle modifiche alle detrazioni per lavoro dipendente previste dall'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR).

Modulando l'importo di tali detrazioni si modula anche l'imposta netta dovuta dal contribuente; attualmente la *no tax area* corrisponde teoricamente all'importo di 8.000 euro di reddito. Innalzando le detrazioni e le soglie di reddito, si ha l'effetto di ampliare anche la *no tax area*. Allo scopo appare dunque sufficiente modificare l'articolo 13 del TUIR, non procedendo alla revisione anche degli scaglioni di cui all'articolo 11 dello stesso TUIR (che è implicita).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Esenzione dall'imposta lorda per i lavoratori dipendenti con basso reddito).

1. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: « 1.880 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2.820 euro »;

2) alla lettera b), le parole: « 8.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 12.000 euro »;

b) al comma 5:

1) alla lettera a), le parole: « 1.104 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2.900 euro » e le parole: « 4.800 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 12.000 euro »;

2) alla lettera b), le parole: « 4.800 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 12.000 euro ».

ART. 2.

(Esenzione dal pagamento dei contributi).

1. Al fine di incrementare l'occupazione, ai lavoratori dipendenti è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, fermo restando il computo delle prestazioni previdenziali che spetta ai lavoratori medesimi. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto esclusivamente con riferimento ai lavoratori con retribuzione non superiore a 12.000 euro.

2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto ai datori di lavoro, nella misura del 50 per cento, per i contratti di lavoro a tempo indeterminato.

3. L'incentivo di cui ai commi 1 e 2 non è cumulabile per i datori di lavoro e per i lavoratori, per la parte eccedente un reddito di 12.000 euro annui, con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti che beneficiano degli incentivi di cui ai commi 1 e 2 e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 3.

(Fondo lavoro).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 10.653 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede ai sensi del comma 2. A tale fine le maggiori entrate di cui al medesimo comma 2 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato Fondo lavoro.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 2016, al fine di assicurare maggiori entrate, a copertura degli oneri di cui al comma 1 del

presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

PAGINA BIANCA



17PDL0056940